



Venerdì 14/07/2017

Studi di settore 2016: la circolare con i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 20 pubblicata il 13 luglio, ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di studi di settore per l'anno 2016 in sede di compilazione del modello Redditi 2017.

Il documento analizza quindi le diverse novità che riguardano:

- i criteri di territorialità, che sono sempre più orientati a differenziare l'applicazione degli studi in funzione della realtà economica locale in cui l'impresa opera. I livelli analizzati riguardano i canoni di affitto dei locali commerciali, le retribuzioni, le quotazioni immobiliari e il reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
- le cause di inapplicabilità, che operano nei confronti di società cooperative, consortili e consorzi che svolgono attività solo nei confronti di imprese socie o associate, e nei confronti di società cooperative costituite da soggetti non imprenditori che svolgono attività a favore solo dei soggetti stessi;
- gli indicatori di coerenza, che sono stati introdotti e implementati al fine di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dagli studi di settore;
- la modulistica, che presenta numerose attività tra cui la riduzione delle informazioni richieste nei modelli

In merito alla revisione congiunturale e al regime premiale non si segnalano particolari modifiche rispetto al 2015.

I risultati degli studi di settore per il 2016, senza tener conto dei correttivi anti crisi, possono trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio, della pretesa tributaria relativa al 2014, sempreché la base per elaborare gli studi per il 2016 si riferisca a tale annualità.

Si segnala infine che la circolare tratta anche dei contribuenti forfettari, indicando che nel caso di assenza di dati da comunicare nei righi da RS374 a RS 381, deve essere barrata la casella RS382, anche se non prevista nel modello dichiarativo, in quanto risulta presente nel software di trasmissione.

Fonte: <http://www.agenziaentrate.gov.it>